

# RIFORMA DEL TERZO SETTORE E SCUOLE PARITARIE

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)  
17 MARZO 2018

# Riforma del Terzo Settore: le fonti

Legge delega n. 106/2016

Decreti Legislativi

Codice del  
Terzo Settore  
d.Lgs 117/17

Impresa Sociale  
d.Lgs 112/17

Cinque per mille  
d.Lgs 111/17

Servizio civile  
d.Lgs 40/17

# Enti del Terzo Settore ( ETS)

Sono Enti del Terzo Settore:

- a) gli enti di carattere privato senza scopo di lucro;
- b) gli enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale;
- c) gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

## **Sezioni Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ( RUTS):**

- Associazioni di Promozione Sociale
- Organizzazioni di Volontariato
- Enti Filantropici
- Reti associative
- Imprese Sociali ( di cui fanno parte di diritto le Cooperative Sociali)
- Società di mutuo soccorso
- altri ETS

Gli enti religiosi possono avere un "ramo ETS", con regolamento registrato e patrimonio destinato.

Le associazioni e le fondazioni possono mantenere l'attuale status senza iscrizione nel RUTS



# Attività di interesse generale (art. 5 C.T.S.)

Gli ETS, **diversi** dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale uno o più attività di interesse generale.

Si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto:


d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. n. 53/2003 e s.m. , nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

# Attività diverse (Art. 6 C.T.S.)

Gli ETS possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'art 5:

- a condizione che lo statuto lo consenta;
- siano secondarie ( quantità) o strumentali (qualità) rispetto alle attività di interesse generale;
- secondo criteri e limiti definiti con DM.

Gli ETS possono svolgere attività di raccolta fondi ( art.7)



# Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio ( artt. 8 e 9 C.T.S.)

Gli ETS hanno divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

Distribuzione indiretta:

- stipendi superiori del 40% rispetto ai CCN
- compensi ad amministratori e sindaci ed acquisti > valori di mercato



In caso di scioglimento, il patrimonio è destinato ad altro ETS, previo parere positivo del Registro del Terzo Settore

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti nell'ETS non può essere superiore al rapporto uno a otto

## Bilancio sociale e pubblicazione compensi (art 14 C.T.S.)



Se l'ente ha entrate annue superiori ad un milione di euro, deve redigere, depositare e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale. Gli ETS con entrate annue maggiori di euro 100.000 pubblicano sul sito internet i compensi / emolumenti pagati a soci, dirigenti, amministratori e sindaci/revisori.

# Volontari degli ETS ( art.17 CTS)

Tutti gli ETS possono avvalersi di volontari:

- se non occasionali, iscritti in apposito registro;
- i volontari devono essere assicurati;
- i volontari possono ricevere solo rimborsi spese;
- i rimborsi spese possono essere autocertificati, fino a 10 euro giornalieri per un massimo di 150 euro mensili.





# Personalità giuridica ETS (art. 23 CTS)

Gli ETS possono acquisire la **personalità giuridica**:

- tramite il deposito degli atti da parte del notaio;
- con un patrimonio minimo pari a euro 15.000 per le associazioni e euro 30.000 per le fondazioni;
- tale modalità di acquisizione della personalità giuridica non sostituisce le precedenti modalità ( Regione o Prefettura).



# Organo di controllo ( art.30 CTS)

**In tutte le fondazioni di TS** e nelle associazioni di TS che superano per due anni consecutivi due dei seguenti parametri, è obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico:

- Attivo di stato patrimoniale > euro 110.000
- entrate > euro 220.000
- dipendenti: 5 unità ( media)

Almeno un membro dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure deve essere un professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Deve essere nominato un **Revisore Legale dei Conti** ( o società di Revisione) iscritto nell'apposito Registro laddove, per due anni, siano superati due dei seguenti parametri:

- attivo di stato patrimoniale > euro 1.100.000
- entrate > euro 2.200.000
- dipendenti: 12 unità ( media)

# Impresa sociale ( d.lgs n.112/2017)

## a) Possono assumere la qualifica di Impresa Sociale:

- associazioni e fondazioni;
- cooperative;
- società di capitali diverse da quelle con unico socio persona fisica;

b) gli enti ecclesiastici possono avere il ramo impresa sociale;


c) le società con un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare il controllo o il coordinamento/direzione di una impresa sociale;

d) Le imprese sociali devono:

- **svolgere una o più attività** di interesse generale in misura  $> 0 =$  al 70% delle entrate complessive, oppure

- **impiegare** in misura  $> 30 \%$  lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità. Rispetto alle categorie previste nella legge 381/91 sono aggiunti: non occupati ( alcune categorie), profughi, senza fissa dimora;

e) Tra le attività di interesse generale (art.2) vi è anche: *"educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l.53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative"*.




## Utiles impresa sociale (art. 3 D.Lgs. n. 112/2017)

L'impresa sociale ha il divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili annuali:

- se società di capitali o cooperativa, ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti dell'indice ISTAT o a distribuzione di dividendi ai soci, in misura < dell'interesse dei buoni postali fruttiferi +2,5%
- ad erogazioni in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale per la promozione di specifici progetti di utilità sociale

L'impresa sociale, in caso di scioglimento, **devolve il patrimonio ad altri ETS** scelti seguendo le disposizioni statutarie.



Impresa sociale  
Coinvolgimento di lavoratori  
e utenti  
(art. 11 D.Lgs 112/2017)

Le imprese sociali devono prevedere forme di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati. Le imprese sociali che superano i limiti dell'art. 2435 bis. c.c. ridotti alla metà devono prevedere la nomina di un rappresentante dei lavoratori ( eventualmente utenti) nel proprio Consiglio di Amministrazione e Organo di Controllo.

## Organo di controllo nell'impresa sociale (art. 10 D.Lgs. 112/2017)

Le imprese sociali devono **sempre nominare** un organo di controllo monocratico ovvero un collegio sindacale.

Almeno un membro dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure deve essere un professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Le imprese sociali che superano i limiti previsti dall' art. 2435 bis cc. **devono prevedere la revisione legale dei conti** con revisore o società di revisione, ovvero con sindaci iscritti nel Registro dei revisori legali.

# Lavoratori e volontari nell'impresa sociale (art. 13 D.Lgs. n. 112/2017)

- La **differenza retributiva** tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto;
- Nelle imprese sociali è ammessa la **prestazione di attività di volontariato** il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori.

## Misure fiscali specifiche per imprese sociali (art. 18 D.Lgs. n. 112/2017)



- Gli utili accantonati a riserva indivisibile non sono tassati;
- Le persone fisiche detraggono e le imprese deducono dal reddito il 30% dell'importo investito nel capitale sociale dell'impresa sociale costituita o che abbia acquisito la qualifica da non più di 36 mesi. L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni;
- Queste misure sono subordinate alla approvazione dell'UE.

Le cooperative  
sociali sono imprese  
sociali di diritto

(art. 1

D.Lgs n.112/2017)

*"Le cooperative sociali  
acquisiscono di diritto la  
qualifica di impresa  
sociale. Alle cooperative  
sociali le disposizioni del  
d.lgs n.112/2017 si  
**applicano nel rispetto  
della normativa specifica  
delle cooperative ed in  
quanto compatibili".***



## Ampliati settori di attività cooperative sociali A ( art. 17 c. 1 d.Lgs n.112/2017)

All'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 381/1991 dopo le parole "*servizi socio-sanitari ed educativi*" sono inserite le seguenti: "*includere le attività di cui all'art. 2 comma 1 lettere a), b), c), d), l), e p)*" del d.Lgs n.112/2017.

Lettera d): " educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. n. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative".

# Le imprese sociali nel CTS (art. 40 CTS)

Le imprese  
sociali sono  
disciplinate  
dal d.Lgs. n.  
11272017

Le cooperative  
sociali e i loro  
consorzi sono  
disciplinati dalla  
legge 381/1991

Le norme applicabili agli E.T.S.  
( art 3 CTS)

Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo Settore che hanno una disciplina particolare.

## Cosa cambia per le cooperative sociali



- Le cooperative sociali sono imprese sociali ed ETS di diritto;
- Per il Ministero del Lavoro ( nota 2491 del 22/02/2018) le coop. sociali devono **redigere** (secondo linee guida, la conformità alle quali deve essere attestata dall'organo di controllo), **depositare** ( presso il registro delle imprese) e **pubblicare** ( sul proprio sito), il **bilancio sociale**. Fino alla emanazione delle linee guida ministeriali l'adozione del bilancio sociale è facoltativa ( salvo obbligo previsto dalle Regioni per mantenere l'iscrizione nell'Albo regionale). In materia di organo di controllo per le cooperative sociali valgono le norme relative alle cooperative ( artt. 2543 e 2477 c.c. ) e non l'art. 10 del d.Lgs 112/2017.

## Organo di controllo obbligatorio (artt. 2543, 2477 e 2435 bis c.c.)

Nelle cooperative l'organo di controllo è obbligatorio quando per due anni consecutivi si superano due dei seguenti limiti:

- attivo stato patrimoniale di 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni di 8.800.000 euro;
- 50 dipendenti occupati in media.

Nelle cooperative che assumono a riferimento le norme s.p.a. (per scelta o perchè hanno più di 20 soci cooperatori e un attivo patrimoniale maggiore di un milione ex art 2519 c.c.) è comunque obbligatorio il Revisore legale dei Conti.

# Regime Fiscale ETS ( art 79 CTS)



Per gli ETS, **diversi dalle imprese sociali**, le attività d interesse generale ( art.5), ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, si considerano di natura non commerciale quando:

- sono svolte a titolo gratuito
- o dietro versamento di **corrispettivi che non superano i costi effettivi**;
- tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.

Inoltre, sono considerati *non commerciali*:

- le raccolte occasionali di fondi
- gli apporti della P.A.

Se l'attività così svolta ( art. 5 non commerciale) è prevalente allora l'ETS è "non commerciale". Per le attività commerciali dell'ETS non commerciale è previsto un regime fiscale forfettario agevolato ( art 80 CTS).

- Le imposte di registro, ipotecarie e catastali, si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e di diritti reali;
- A favore di tutti gli ETS, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
- Per cooperative sociali, ODV e APS, questa agevolazione è già in vigore dal 1/1/2018 ( art 104 c.1 CTS).

## **ETS e imposta di registro (art. 82 CTS)**

- Incentivate ulteriormente le liberalità a favore di ETS non commerciali ( incluse coop. sociali e IS non società);
- Persone fisiche: detrazione 30% importo ( 35% per ODV) fino a 30.000 euro o deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato;
- Imprese: deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato;
- Per cooperative sociali, ODV e APS questa agevolazione è già in vigore dal 1/1/2018 (art. 104 c.1 CTS).

## **Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 CTS)**

# I tempi della riforma

Le imprese sociali esistenti devono adeguare il proprio statuto alle nuove norme entro il 20/07/2018 (art 17 c. 3 d.Lgs 112/2017)

Le norme fiscali entrano in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo alla approvazione della C.E. e alla operatività del RUTS (art. 104 c. 2 CTS).

Onlus, ODV, APS, imprese sociali devono adeguare i propri statuti al CTS entro il 23/02/2019 ( art. 101 c.2 CTS)

Il RUTS dovrebbe essere operativo entro il 3/2/2019 (art 53 CTS)

Per ODV, APS e Onlus diverse agevolazioni fiscali sono già in vigore dall'1/1/2018 ( art 104 c.1 CTS)



# Cosa fare e quando



Associazioni e fondazioni: attendere interpretazione art 79 per decidere se iscriversi o meno al RUTS

Le cooperative sociali non devono fare nulla; solo approvare il bilancio sociale una volta emanate le linee guida ministeriali



Le imprese sociali devono adeguare i propri statuti entro Luglio 2018

Le ODV e le APS devono adeguare i propri statuti entro Gennaio 2019

*Grazie per l'attenzione*

---

